

Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione. Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa sugli aiuti di stato

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano l'inquadramento della base giuridica della Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, relativamente alla normativa sugli aiuti di stato e in particolare al regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014).

Riferimenti normativi dell'Operazione da esentare:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore forestale;
- Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare gli articoli 21 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, 24 “Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, 25 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, 81 “Aiuti di stato”;
- Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014);

- Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante “Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014;
- Deliberazione n. 1640 del 29 ottobre 2015 avente per oggetto “Proposta di modifica del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Versione 2)” con la quale sono state apportate alcune modifiche al P.S.R.;
- Decisione n. C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato la modifica al PSR 2014-2020 (versione 2);
- Deliberazione n.10 dell'11/01/2016 avente come oggetto “Reg. (UE) 1305/2013. Presa d'atto dell'approvazione delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (versione 2)”.

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- art. 1 “Campo di applicazione” e, nello specifico:
 - il par. 1 lett. e), ai sensi del quale gli aiuti al settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni del regolamento di esenzione 702/2014;
 - il par. 5 lett. a), che dispone non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- art. 2 “Definizioni” e, nello specifico:
 - “PMI” o “microimprese, piccole e medie imprese”: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - “grandi imprese” le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
 - “regime di aiuto”: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - “aiuti individuali”:
 - a)** gli aiuti ad hoc, nonché
 - b)** gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - “impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti

circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
 - "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;
 - "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2); (19)
 - "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale.
- art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai

sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;

- art. 4 “Soglie di notifica” e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento (UE) n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alle lettere:
 - f)** aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 32: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;
 - h)** aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 35: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento,
 - i)** aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale di cui all'articolo 40: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento,
 - j)** aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- art. 5 “Trasparenza degli aiuti” che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio (“aiuti trasparenti”) e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- art. 6 “Effetto di incentivazione” che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- art. 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili” che dispone che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
- art. 8 “Cumulo”: le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati relativamente agli stessi costi ammissibili, nonché con le corrispondenti misure del Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) 1305/2013;
- art. 9 “Pubblicazione e informazione” che dispone:
 - al par.1 “Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto

esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti".

al par.2 "Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale";

- art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che "Se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento".
- art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che "Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato".
- art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali, per l'aiuto di Stato notificato in esenzione, debbano essere trasmesse alla Commissione Europea.
- art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Disposizioni specifiche per il Tipo di Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna.

Il titolo del regime è “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;

Il regime comprende il Tipo di Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;

Il regime sarà attuato nel rispetto dell’art. 35 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, del regolamento (UE) 702/2014”; nello specifico gli aiuti:

- sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento, come aiuti cofinanziati dal FEASR;
- sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna;

Il Tipo di Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” fa parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante “Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”;

Con successiva Decisione n. C(2015) 9759 del 18 dicembre 2015, è stata approvata una modifica al PSR 2014-2020 (versione 2);

La dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, relativamente al Tipo di Operazione 8.5.01, ammonta a complessivi Euro 10.928.939,00 per il periodo 2016-2022;

Il Tipo di Operazione 8.5.01 è cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), con dotazione finanziaria riportata nel capitolo 10 del PSR per €10.928.939,00, di cui € 4.712.558,50 quale quota FEASR e € 6.216.380,50 quale quota cofinanziamento nazionale;

I bandi corrispondenti al Tipo di Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” potranno essere emanati e attuati solo a seguito della formale ricezione della registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all’art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova di effettiva registrazione del regime;

I beneficiari dei contributi previsti dal Tipo di Operazione 8.5.01 sono costituiti da Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020 e su proprietà private come da scheda di misura del Programma di sviluppo rurale della dell'Emilia-Romagna. Gli interventi riguardano lavori strutturali per migliorare l'efficienza ecologica e la resilienza degli ecosistemi forestali, la conoscenza e la fruizione pubblica del bosco e il mantenimento del valore naturalistico dei boschi, secondo la definizione di foresta di cui all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13;

Lo strumento dell'aiuto: contributo in conto capitale con intensità pari al 100% dei costi ammissibili. Le spese IVA non sono ammissibili;

Finalità perseguite con il Tipo di operazione 8.5.01:

1. **miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali** tramite interventi di mantenimento e incremento della diversità specifica e fisionomica anche al fine di aumentarne la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso;
2. **mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica del bosco** tramite interventi volti al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri natura, al riequilibrio della componenti biotiche del sottobosco negli habitat forestali (climax);
3. **mantenimento del valore naturalistico dei boschi** coerentemente con i Piani di gestione e le Misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette;

Interventi ammissibili:

A. Interventi strutturali per migliorare l'efficienza ecologica e la resilienza degli ecosistemi forestali:

A1 Conversione dei cedui in alto fusto per favorire la differenziazione strutturale e specifica;

A2 Eliminazione di specie alloctone e invasive;

A3 Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

A4 Interventi di valorizzazione di specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli alberi vetusti e per favorire la rinnovazione delle specie Abies, Taxus ed Ilex;

B. Interventi finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco tramite interventi volti al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri natura, al riequilibrio della componenti biotiche del sottobosco negli habitat forestali (climax):

B1 Conversione di boschi cedui invecchiati all'alto fusto finalizzata all'aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica;

B2 Interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico paesaggistico quali i boschi a prevalenza di castagno e le pinete di pino domestico, interventi di selezione delle piante, eliminazione di specie infestanti, potature, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale;

B3 Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

B4 Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (sentieri e accessi secondari);

B5 Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti di informazione o di osservazione);

B6 Recupero e mantenimento di infrastrutture tipiche del paesaggio forestale (metati, carbonaie, terrazzamenti) e rimozione elementi incongrui;

C. Interventi per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi con riferimento alle indicazioni dei Piani di gestione e Misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette:

C1 Conversione di boschi cedui invecchiati all'alto fusto finalizzata all'aumento della naturalità, o in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica;

C2 Eliminazione di specie alloctone e invasive;

C3 Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie;

C4 Interventi selettivi e di eliminazione degli infestanti negli ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e nei soprassuoli forestali di neoformazione;

C5 Costruzione o ripristino di elementi naturali presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco;

C6 Altri interventi per la tutela e incremento della biodiversità in ambito forestale (aree umide, habitat riproduttivi per la fauna minore, conservazione di specie forestali nobili e rare, sporadiche e alberi vetusti/monumentali ecc.)

La scadenza del regime di aiuti è fissata al 31/12/2022. La Regione Emilia-Romagna si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.